



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI FROSINONE - DISTRETTO SCOLASTICO N. 53
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI ANGELONI"
Codice meccanografico FRIS00800X; Codice fiscale 92053090608
e-mail fris00800x@istruzione.it - pec fris00800x@pec.istruzione.it
Tel .0775/210805 – 0775/855027 Viale Roma n.69 (sede centrale) - 03100 FROSINONE

Comunicazione n. 34

Al personale scolastico Docente e ATA
Al DSGA
Sito web-albo on line-email

Oggetto: Direttiva Dirigenziale: Incompatibilità e autorizzazione ad assumere incarichi extraistituzionali o allo svolgimento della libera professione per i dipendenti pubblici

In riferimento all'oggetto, nell'interesse del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, si rammentano i limiti e le incompatibilità ad assumere incarichi extraistituzionali o allo svolgimento della libera professione.

PREMESSA

La materia della incompatibilità del personale del comparto scuola è regolata dalle seguenti principali fonti normative:

- Articoli 97 e 98 della Costituzione;
- Art. 53, co. 7, 9 e 11, del D.Lgs. 30 marzo 2001 T.U. pubblico impiego
- Art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo Unico disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"
- Art. 508 del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 - T.U. Scuola
- D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii.
- Art. 58 del D.Lgs. n. 29/1993, art. 1 commi da 56 a 60
- Circolari n. 3/1997 e n. 6/1997 della Funzione Pubblica
- CCNL 2007, 2019-21

Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende. Rientra in tale categoria anche il personale scolastico (docente, educativo e ATA) essendo gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado "Pubblica Amministrazione" a tutti gli effetti di legge (art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001).

A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi **speciali ed il personale in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%**.

La regola generale dell'incompatibilità nel pubblico impiego risulta attenuata in forza della previsione per cui il dipendente, **previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza**, può essere ammesso allo svolgimento di incarichi ulteriori che, all'esito di apposita istruttoria, non risultino generare una situazione di conflitto di interesse rispetto all'attività svolta in via principale (art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 cit.).

AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICHI DI TIPO DIVERSO

Ai sensi del co. 7 dell'art. 53, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti **che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza**.

La principale norma di riferimento oggi è l'articolo 53 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 (testo unico sul

pubblico impiego) il quale riprende l'articolo 58 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal DLgs 31 marzo 1998, n. 80, nonché il Testo unico 3/1957 e la L. 662/1996. Tale norma, nel rispetto del principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina **il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ruolo) e determinato (supplenza).**

L'**aspettativa per motivi di famiglia o di studio** non fa venire meno il dovere di esclusività che caratterizza il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Sono esclusi da queste limitazioni i **dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale** con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno per i quali c'è una possibilità piuttosto ampia di poter svolgere altre attività lavorative.

La disciplina più specifica, relativa alle **incompatibilità assoluta del personale docente**, è contenuta essenzialmente nell'articolo 508 del DLgs 297/94 (che il DLgs 165/01 richiama). In merito all'esercizio di attività incompatibili con la funzione docente, con nota Ministeriale del 29 luglio 2005, è stato precisato che ai sensi del disposto di cui all'art. 508, comma 10, del D.lgs. n. 297/94, il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite ai fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. Anche per il personale docente tali divieti non si applicano nei casi in cui sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Ai sensi del comma 15 dell'art. 508 citato, al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente, con l'insegnamento impartito

Ai docenti è fatto divieto di impartire lezioni private agli alunni frequentanti il proprio istituto; per gli alunni appartenenti ad altra scuola, invece, c'è l'obbligo di informare il Dirigente scolastico, inoltre è necessario che l'attività non sia di fatto incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola (cfr. Cons. Stato, 18/10/1993, n. 393). La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare sanzioni pecuniarie e disciplinari, nonché ulteriori conseguenze ai sensi del co. 5 dell'art. 508 (nullità degli scrutini o prove di esame).

Per il **personale ATA**, invece, non essendoci disposizioni specifiche, valgono le norme di carattere generale previste per gli altri pubblici dipendenti e l'articolo 57 del Ccnl 2003.

Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività sono:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili:

- l'esercizio di attività commerciale, industriale o prestazioni professionali
- l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;

- l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%:

- le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..,
- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
- la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);
- gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
- le collaborazioni plurime con altre scuole;
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
- l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- gli incarichi presso le commissioni tributarie;
- gli incarichi come revisore contabile;
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Al **personale docente**, anche se a tempo pieno, è consentito, **previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico**, l'**esercizio di libere professioni e dare lezioni private** ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Inoltre l'**esercizio della libera professione** è subordinata anche alle seguenti ulteriori limitazioni:

1. che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
2. che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione;
3. l'iscrizione all'albo/elenchi speciali nel caso tale obbligo sia previsto per legge (es. nel caso degli avvocati).

I limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall'articolo 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140.

I **dipendenti a part-time** che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ATA che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Infine, i **dipendenti a tempo parziale** con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell'articolo 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il personale scolastico è invitato a presentare, al Dirigente Scolastico, richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera professione o richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi da parte di altri soggetti pubblici e privati/attività extraistituzionali, inviando apposita Istanza all'indirizzo di posta elettronica fris00800x@istruzione.it , affinché ne venga valutata la compatibilità e possa essere rilasciata la prescritta autorizzazione.

L'autorizzazione deve essere richiesta:

- anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- all'inizio di ogni anno scolastico, in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

Per quanto non specificato si rimanda alla vigente normativa.

Si ricorda che, qualora un docente svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firmato Prof.ssa Cristina BOÈ